LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)
A) l'unità immobiliare posta in
B) una porzione dell'unità immobiliare posta in
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
b) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acquaaltre
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: b) prestazione energetica: c) sicurezza impianti d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua
Articolo 1

(Durata)

ne il a Via Macchion, ario, Celle hu

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

Eventuali altre forme di garanzia:(10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6 (Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Pres. Prov. Giuseppe Macchione
06121 PERUGIA - Via Marzia, 8
Tel. 338.81039.84 - p. iva 02005050542

Articolo 12 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:	 	 	 	 	
Letto, approvato e sottoscritto					
, N,					
Il locatore					
Il conduttore					

Grom Such 200

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore	U.P.P.I.
	Unione Piccoli Proprietari Immobiliar
Il conduttore	Pres. Prov. Giuseppe Macchione
	06121 PERLICIA - Via Marzia, 8
	T-1 220 04020 80 - 5 5 05020 E00542

Gull

NOTE:

- (1) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
- L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
- (1A) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
- (1B) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale, zona censuaria e sub-fascia in conformità all'accordo del comune di riferimento.
- (1C) Indicare estremi deposito accordo comunale, superficie convenzionale e superficie parziale relativa al contratto, zona censuaria e sub-fascia in conformità all'accordo del comune di riferimento.
- (2) L'assistenza è facoltativa.
- (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
- (4) Cancellare la parte che non interessa.
- (5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
- (6) La durata minima è di anni tre.
- (7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
- (8) Massimo tre mensilità.
- (10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
- (11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso.

Di tale tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La	locatrice	dichiara	che	la	quota	di	partecipazione	dell'unità	immobiliare	locata	e	delle	relative
pei	rtinenze a	l godimer	nto d	elle	parti e	de	ei servizi comuni	è determi	nata nelle mis	ure di s	seg	uito ri	portate,
che	e il condut	tore app	rova	ed	espres	sam	nente accetta, in	particolar	e per quanto	concer	ne	il ripa	rto delle
rel	ative spes	e:											

a)	spese generali
b)	spese ascensore
c)	spese riscaldamento
d)	spese condizionamento
e)	
f)	
g)	

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:

aleuro	 - Mil
aleuro	2
al euro	
salvo conguaglio.	

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.

ELEMENTI BASE: v.) Art. 8 e 9 dell'Accordo locale

3	A) vano con destinazione cucina con almeno una finestra	U.P.P.I.
	B) ascensore per unità immobiliari situate oltre il 20 piano fuori terra	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
	C) impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico sanitarie e	Pres. Prov. Giuseppe Macchione
	di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;	06121 PERUGIA - Via Marzía, 8 Tel 338 8102 84 - Viva 02083500542
	D) riscaldamento centralizzato o autonomo;	Tel. 338.81923.84 -) iva 02083509544
NJ.	E) doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi	
_	(w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);	
	F) interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abita	zione,
-	infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge; G) interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edifici	o facciate
	coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di le	
	H) porte blindate;	00-7
	L) vetri termici;	
	J) abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: esercizi commuffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;	erciali,
	K) appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ul 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;	timi
	L) edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;	
	M) edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;	
	N) immobile unifamiliare (casa singola);	
	O) conferma del precedente conduttore che da almeno dodici mesi sia in possesso di regolare contr	atto
	di locazione, a far data dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;	
	ELEMENTI PREMIUM (vedi Art. 14 dell'Accordo locale)	
L	JNITA' ABITATIVE di particolare PREGIO e/o ZONE aventi particolari caratteristiche	"Premium"
	1) Palazzetto cielo/terra o villino con giardino esclusivo, con superficie il doppio della superficie della	casa;
	2) Alloggio ristrutturato con finiture di pregio (infissi, pareti, bagni, pavimenti, ecc.);	
	3) Alloggio fornito di mobili e arredi di pregio per oltre il 50% dei suoi ambienti;	
	4) Alloggio con corpi illuminati a LED nella totalità degli ambienti e/o CASE GREEN;	
	Alloggi ad alta efficienza energetica;	+ 10%
	5) Alloggio piano "attico" con ascensore e terrazza panoramica;	
	6) Alloggio sito in zona Pregio, in tessuto urbano prevalentemente storico, dotato di	
-	terrazza con panorama, o almeno con 2 affacci sulla città antica e/o sulle colline circostanti;	
	7) Alloggio dotato di impianto solare termico, fotovoltaico, cappotto termico o nel quale sono stati effettuati altri interventi documentati "ECO-BONUS";	
	8) Alloggio o stabile nel quale sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza	
	dell'edificio di cui D.L. 63/2013 (interventi c.d. "SISMA-BONUS";	
	9) Alloggio, per studente, situato nel raggio di 1.000 mt. dall'ingresso della facoltà universitaria	
	o scuole di formazione, o altri istituti di Cultura, Biblioteche, Parchi pubblici o aree Verdi;	
	10) Alloggi posti in particolari zone di godimento per famiglie: aree verdi, area giochi per bambini,	
	in un raggio di 1000 mt. o dal posto di lavoro;	
	11) Alloggio posto in zona di riqualificazione edilizia residenziale con parchi, giardini, piscine, ecc.;	
	12) Alloggio posto in zona prevalentemente storico o centrale dotato di autorimessa, singola o in comune con i condomini;	
	13) Alloggio in zona area verde di uso comune di superficie almeno pari al triplo della superficie	
-	scoperta dell'immobile principale di cui è situato l'appartamento oggetto della locazione;	
	14) Alloggio appena ultimato o appena ristrutturato, nel caso che il conduttore sia il primo utilizzato post costruzione o ristrutturazione;	re
	15) Alloggio dotato di sistema di sicurezza o sistema di allarme o condominio con portiere;	
	16) Alloggio con infissi con isolamento termico o acustico e con videosorveglianza;	
	17) Alloggio con toilette per disabili e/o Ascensore per disabili o montascale;	- 15 m
	18) Alloggio ristrutturato o nuovo in Zone riqualificate o/e con la cura dell'ORNATO;	
	19) Alloggio aperto alla CULTURA dell'INCLUSIVITA', contro ogni discriminazione per razza, ceto, culture, religioni;	
	20) Alloggio per studenti con 2 bagni, TV e internet dove si consentono locazioni individuali;	- 5%

CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO SULLA BASE DEGLI ELEMENTI BASE E PREMIUM FORNITI DAL LOCATORE

Superficie convenzionale. Mq Elementi Base N; Elementi Premium N
Arredato +%; +5% x/locazioni parziali/individuali cucina con finestra problem della
Impianti tecnologici di esalazione e scarico Ascensore Doppio bagno collegio di collegio
Elementi Qualificanti dell'alloggio: Sufficienti Buoni Ottimi Eccellentinge Front
VARIE
dei quali il locatore ha, già, fornito "immagini" e descrizione al conduttore che presa visione dell'alloggio, sottoscrive il contratto di locazione, approvando quanto descritto in esso.
SULLA BASE DEGLI ELEMENTI E DATI RIFERITI DAL LOCATORE, APPROVATI DAL CONDUTTORE IL SINDACATO/I <mark>RILASCIA ATTESTATO DI RISPONDENZA,</mark> regolarmente timbrato e firmato TRASCRITTO ALLA FINE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PRIMA DELLA FIRMA DEI CONTRAENTI che approvano.
Tutto ciò premesso l'organizzazione, sotto la propria responsabilit e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazion fiscali,
ATTESTA
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'accordo territoriale e dal D.M. 16 gennaio 2017 per usufruire delle agevolazioni fiscali di Legge, per Locatore ed Inquilino: fra i quali Cedolare secca 10%; sconti IMU e TASI 25%; Riduzione del 30% su base imponibile a favore del LOCATORE, mentre il CONDUTTORE (o, famiglia di studenti), PUO' usufruire di uno SCONTO fiscale fino a € 495,80.
p prestata assistenza
Il Locatore Il Conduttore